



## ***Provincia di Forlì-Cesena***

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

**(approvato con deliberazione del Consiglio  
Provinciale n. 2099/9 del 13/1/2005.**

**In vigore dal 28/1/2005**

**Modificato con deliberazioni del Consiglio  
Provinciale n. 31.110/47 del 31/3/2008 e n.  
93.358/163 del 26/9/2011**

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I – PRINCIPI INFORMATORI

- ART. 1 - AUTONOMIA NEGOZIALE
- ART. 2 - OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI
- ART. 3 - ATTIVITÀ NON DISCIPLINATE

### CAPO II – DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

- ART. 4 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, PREPARATORIA E PROPOSITIVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
- ART. 5 - MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE
- ART. 6 - DISCIPLINA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI
- ART. 7 - CAUZIONI
- ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI
- ART. 9 - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
- ART. 10 - AGGIUDICAZIONE E OBBLIGATORietà DEL CONTRATTO

## TITOLO II – LA SERIE PROCEDIMENTALE

### CAPO I – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

- ART. 11 - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
- ART. 12 - ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE – CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI
- ART. 13 - BANDO DI GARA E PUBBLICITÀ
- ART. 14 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- ART. 15 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 16 - COMPARTICIPAZIONE ALLE GARE
- ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 18 - CONTENUTO DELL'OFFERTA
- ART. 19 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 20 - OFFERTE UGUALI
- ART. 21 - OFFERTA UNICA
- ART. 22 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
- ART. 23 - TORNATE DI GARA

### CAPO II – PROCEDURA APERTA: ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO

- ART. 24 - DEFINIZIONE
- ART. 25 - IL PROCEDIMENTO DI GARA

### CAPO III – PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO

- ART. 26 - LICITAZIONE PRIVATA – DEFINIZIONE**
- ART. 27 - APPALTO CONCORSO – DEFINIZIONE**
- ART. 28 - IL PROCEDIMENTO DI GARA – NORME GENERALI**

## **CAPO IV – COMMISSIONI DI GARA**

- ART. 29 - COMMISSIONE DI GARA NEL CASO DI PROCEDURE APERTE O RISTRETTETA CON IL CRITERIO DEL PREZZO MIGLIORE SULLA BASE D’ASTA**
- ART. 30 - COMMISSIONI DI GARA NEL CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

## **CAPO V – PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA**

- ART. 31 - DEFINIZIONE**
- ART. 32 - TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI**
- ART. 33 - TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI PUBBLICI**
- ART. 34 - TIPI DI PROCEDURA NEGOZIATA**
- ART. 35 - INVITO ALLE PROCEDURE NEGOZiate CONCORRENZIALI**
- ART. 36 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate CONCORRENZIALI**

## **CAPO VI – ALTRE PROCEDURE**

- ART. 37 - DIALOGO COMPETITIVO**
- ART. 38 - ACCORDI QUADRO**
- ART. 39 - SPONSORIZZAZIONI**
- ART. 40 - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**
- ART. 41 - GARE TELEMATICHE**

## **CAPO VII – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

- ART. 42 - CONTRATTI PER L’ESECUZIONE DI SPESE IN ECONOMIA**
- ART. 43 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**
- ART. 44 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- ART. 45 - MODALITÀ DI ESECUZIONE**
- ART. 46 - AMMINISTRAZIONE DIRETTA**
- ART. 47 - AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PER COTTIMI**
- ART. 48 - ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO**
- ART. 49 - FORMA DEI CONTRATTI**

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE**

### **CAPO I – ALIENAZIONE DI BENI MOBILI**

- ART. 50 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI**

### **CAPO II – ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI**

- ART. 51 - OGGETTO**
- ART. 52 - INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO**
- ART. 53 - BENI VINCOLATI**
- ART. 54 - VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE**
- ART. 55 - PROCEDURE DI VENDITA**
- ART. 56 - ASTA PUBBLICA**
- ART. 57 - TRATTATIVA PRIVATA**
- ART. 58 - TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA**
- ART. 59 - OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE**
- ART. 60 - PERMUTA**

### **CAPO III – ACQUISTO DI BENI IMMOBILI**

- ART. 61 - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI**

### **CAPO IV – USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI**

- ART. 62 - USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI**

### **CAPO V – LOCAZIONI**

- ART. 63 - LOCAZIONI DA TERZI DI BENI IMMOBILI**
- ART. 64 - LOCAZIONI A TERZI DI BENI IMMOBILI**

## **TITOLO IV – LA SERIE NEGOZIALE**

### **CAPO I – LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

- ART. 65 - COMPETENZA ALLA STIPULA**
- ART. 66 - MODALITÀ DI STIPULA**
- ART. 67 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI**
- ART. 68 - SPESE CONTRATTUALI**
- ART. 69 - REPERTORIO E CUSTODIA DEI CONTRATTI**
- ART. 70 - ORIGINALI E COPIA DEL CONTRATTO**
- ART. 71 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 72 - REVISIONE PREZZI – RINNOVO E PROROGHE CONTRATTUALI**

### **CAPO II – LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

- ART. 73 - RESPONSABILITÀ DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 74 - CONSEGNA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE**
- ART. 75 - CONTRATTI AGGIUNTIVI**
- ART. 76 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 77 - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**
- ART. 78 - COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE**
- ART. 79 - PENALI**
- ART. 80 - CONTROVERSIE**

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 81 - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO**

**ART. 82 - ABROGAZIONI**

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI INFORMATORI**

##### **Art. 1**

###### **AUTONOMIA NEGOZIALE**

1. La Provincia è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all'Amministrazione.

##### **Art. 2**

###### **OGGETTO, FINALITÀ E PRINCIPI**

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 1, il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000, disciplina, nell'ambito della Legge e dello Statuto, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza della Provincia.
2. Il Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali della Provincia e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell'Ente.
3. L'attività contrattuale della Provincia è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.
4. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedurali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, la Provincia opera secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento.
5. Si intende per imparzialità il comportamento della Provincia neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.
6. Si intende per buon andamento l'attività della Provincia rivolta al soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell'interesse pubblico cui il contratto è, direttamente od indirettamente, teso.

##### **Art. 3**

###### **ATTIVITÀ NON DISCIPLINATE**

1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento:

- a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie;
  - b) gli atti e i contratti di liberalità;
  - c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990;
  - d) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni alla Provincia;
  - e) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;
2. Sono altresì esclusi i lavori da eseguirsi in economia già disciplinati da apposito regolamento.

## **CAPO II DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI**

### **Art. 4**

#### **ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, PREPARATORIA E PROPOSITIVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Dirigente del Servizio nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, in genere coincide con il Dirigente, responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione del Dirigente di cui al comma 1 in cui devono essere specificati:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
  - c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale o disciplinare;
  - d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
  - e) la nomina dei soggetti facenti parte della commissione di gara in conformità a quanto disposto dai successivi articoli 29 e 30;
  - f) il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 od il responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge n. 109/1994 in materia di appalti di lavori pubblici. Qualora tale indicazione non sia fornita il responsabile del procedimento ex Legge n. 241/1990 o Legge n. 109/1994 coincide con il Dirigente proponente.
5. La determinazione deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
6. La determinazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto ed obbligatoriamente il capitolato speciale d'appalto, documenti ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
7. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in part, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è

- applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.
8. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 7 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali nelle singole fattispecie vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell'ordinamento.

## **Art. 5**

### **MODALITÀ DI CONTRATTAZIONE**

1. I contratti dai quali deriva un'entrata per l'Amministrazione (alienazioni, locazioni ...) sono disciplinati in conformità a quanto disposto nel titolo III del presente regolamento.
2. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (acquisti, forniture, appalti di lavori e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da asta pubblica, da licitazione privata o, quando trattasi di speciali lavori o servizi o forniture, da appalto concorso o, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da trattativa privata.
3. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso al "contratto aperto", dove l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità:
  - a) definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l'importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l'aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile;
  - b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Di norma il superamento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto.

Il Dirigente responsabile della gestione del "contratto aperto" e l'aggiudicatario potranno concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.

4. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del precedente comma, avvalendosi delle facoltà previste all'art. 154 del D.P.R. n. 554/1999.

## **Art. 6**

### **DISCIPLINA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI**

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
2. Sono elementi essenziali dei contratti:
  - a) l'individuazione dei contraenti;

- b) l'oggetto del contratto;
  - c) la finalità e causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali;
  - d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni;
  - e) le obbligazioni delle parti contraenti;
  - f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento;
  - g) la durata e la decorrenza del contratto;
  - h) le cause di risoluzione ed eventuale clausola risolutiva espressa;
  - i) le modalità di risoluzione delle controversie;
  - j) le spese contrattuali e oneri fiscali.
3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
- a) la cauzione;
  - b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
  - c) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
  - d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture;
  - e) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
  - f) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
  - g) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
  - h) l'eventuale clausola compromissoria;
  - i) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art. 1341, 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l'appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all'atto della gara;
  - j) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.
4. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
5. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore.
6. Nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto.
7. Per servizi e forniture peculiari il subappalto può essere vietato con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.
8. Se il capitolato speciale prescrive l'obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l'esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.
9. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale

d'appalto per le opere pubbliche ed in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Dirigente preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.

## **Art. 7 CAUZIONI**

1. Di norma, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di idonea cauzione a favore della Provincia. Il Dirigente competente della gestione del contratto, quando lo ritenga opportuno, può optare per l'esonero dalla cauzione per i contratti di importo complessivo netto non superiore ad Euro 50.000,00.
2. In ogni caso la cauzione deve essere obbligatoriamente prestata, indipendentemente dall'importo contrattuale, qualora al contraente vengano assegnati beni provinciali.
3. Per i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche la misura e le modalità di presentazione della cauzione sono stabilite per legge. Per i contratti relativi alla fornitura di beni o di servizi di norma la cauzione definitiva deve essere prestata per un valore non inferiore al 5% dell'importo netto contrattuale, salve speciali condizioni previste per legge o dal capitolato speciale d'appalto.
4. La Provincia ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti dovuti.
5. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo diverse modalità di legge o di capitolato.
6. Quando la cauzione è presentata in forma di polizza fidejussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del competente Dirigente dell'Ente.

## **Art. 8 TUTELA DEI LAVORATORI**

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti:
  - a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;
  - b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti;
  - c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario,

formalmente accertato, consente alla Provincia di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione la Provincia può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

## **Art. 9**

### **COMPETENZE E RESPONSABILITÀ**

1. L'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto è la seguente:
  - a) Il Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio, o struttura organizzativa corrispondente, cura, tramite le proprie preposte Unità Organizzative, le gare d'appalto ufficiali di lavori pubblici (procedure aperte e ristrette) e le gare immobiliari;
  - b) Il Servizio Provveditorato, o struttura organizzativa corrispondente, cura, tramite la propria preposta Unità Organizzativa, le gare d'appalto ufficiali di servizi e forniture (procedure aperte e ristrette) che la Giunta non abbia assegnato ad altri servizi in sede di approvazione del PEG-PDO;
  - c) Le procedure negoziate di cui al successivo titolo II, capo V sono curate dal Servizio diretto dal Dirigente proponente.
  - d) Il Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio ed il Servizio Provveditorato, o strutture organizzative corrispondenti, forniscono attività di supporto ai Dirigenti della Provincia.
2. A seguito di quanto stabilito al precedente comma 1, nel caso di procedure aperte o ristrette (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso) ed a partire dal momento in cui la determinazione a contrattare viene trasmessa all'Unità Organizzativa che cura la gara, la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade, per gli appalti relativi a lavori pubblici e per le procedure immobiliari, sul Dirigente del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente, per gli appalti relativi a servizi e forniture sul Dirigente del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente.
3. La preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette (licitazione privata ed appalto concorso) e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse compete ai Dirigenti di cui al precedente comma 2, per gli ambiti di rispettiva competenza, di concerto con il Dirigente proponente. Deve essere adeguatamente motivata l'eventuale esclusione di chi abbia presentato richiesta di partecipazione. Tale esclusione va tempestivamente comunicata agli interessati da parte dell'Unità Organizzativa che cura la procedura di gara.
4. Nel caso di procedure negoziate (trattative private previo esperimento di gare ufficiose od informali di cui al successivo titolo II, capo V) la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sul Dirigente del Servizio proponente a meno che lo stesso non attribuisca tale responsabilità ad altro soggetto assegnato alla struttura da lui diretta.

## **Art. 10**

### **AGGIUDICAZIONE E OBBLIGATORietà DEL CONTRATTO**

1. I lavori della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 29 e 30 si concludono

con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.

2. Con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente responsabile della procedura di affidamento come delineato al precedente articolo 9, si procede all'approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva previa possibile verifica circa il possesso di requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla gara.
3. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo articolo 66.
4. Il verbale di gara non costituisce contratto, salvo che ciò sia stato espressamente precisato nel bando di gara.

## **TITOLO II**

### **LA SERIE PROCEDIMENTALE**

#### **CAPO I**

#### **PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI**

##### **Art. 11**

##### **PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. La Provincia sceglie il privato contraente seguendo le modalità contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e precisamente:
  - a) procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
  - b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso), in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte;
  - c) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme) in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà della Provincia utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

##### **Art. 12**

##### **ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE – CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI**

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.
3. E' facoltà della Provincia escludere con provvedimento motivato dalla partecipazione alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire prestazioni o servizi a favore della stessa Provincia o di altri Enti pubblici, si sia reso colpevole di negligenza, di inadempienza o malafede debitamente accertate, o non abbia aderito alla stipulazione di contratto aggiudicatogli o definitivamente assegnatogli dalla Provincia, per cause a lui imputabili e non giustificabili.
4. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara è facoltà della commissione di gara di richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

**Art. 13**  
**BANDO DI GARA E PUBBLICITÀ**

1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso, il dialogo competitivo e, nei casi previsti dalla legge, la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
2. Nell'asta pubblica la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato "Norme di gara" o "Disciplinare di gara"; nella licitazione privata la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.
3. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è di norma approvato con determinazione del Dirigente responsabile della procedura di gara di cui al summenzionato articolo 9, a meno che lo stesso non sia meramente riproduttivo della volontà manifestata nella determinazione a contrattare. Lo stesso Dirigente provvederà alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d'invito. Il bando di gara assumerà il n. di protocollo della determinazione dirigenziale che lo approva.
4. In tale determinazione il Dirigente può attribuire la responsabilità del procedimento ex legge n. 241/1990 ad altro dipendente facente parte dell'Unità Organizzativa che cura l'espletamento della procedura di gara. In caso di non indicazione la responsabilità rimane in capo al Dirigente.
5. Il bando di gara deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
6. Il bando di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente a cura dei rispettivi servizi che curano le procedure di gara.
7. La pubblicità dei bandi di gara relativi ad acquisizione di servizi sotto soglia comunitaria, attesa l'assenza di specifica disciplina normativa in materia, deve essere di norma effettuata seguendo le disposizioni dettate per gli appalti relativi a forniture sotto soglia comunitaria.
8. In assenza di specifiche disposizioni normative i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia.
9. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e comunicato a tutti i partecipanti.

**Art. 14**  
**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

1. Il capitolato speciale d'appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l'intera procedura d'appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene:
  - a) l'indicazione delle modalità di svolgimento della gara;
  - b) i requisiti previsti per la partecipazione alla gara;
  - c) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
  - d) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara;
  - e) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
  - f) gli elementi di valutazione delle offerte;

- g) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
2. Le norme legislative in materia di tutela dei lavoratori, sede assicurativa, prescrizioni di sicurezza e salute da attuare nei cantieri, piani di sicurezza, programma esecutivo dei lavori potranno formare oggetto di apposite e specifiche direttive della Giunta Provinciale che vincoleranno gli incaricati della progettazione, la Direzione Lavori ed in genere i tecnici dell'Amministrazione.

#### **Art. 15**

#### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nel bando; gli stessi sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto della gara.
2. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara.
3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
4. A tal fine la Provincia, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.
5. E' facoltà della Provincia mettere in atto le necessarie e ammesse procedure di verifica nei confronti dell'impresa prescelta ed eventuale verifica a campione nei confronti dei concorrenti secondo modalità organizzative definite dal Dirigente responsabile della procedura di gara.

#### **Art. 16**

#### **COMPARTECIPAZIONE ALLE GARE**

1. Al fine di evitare ipotesi di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici, tali da far sì che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, nel bando di gara dovranno essere ben esplicitate le ipotesi che denotano la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale. Occorrerà a tal fine disciplinare compiutamente le varie casistiche a cui ricollegare, al verificarsi della fattispecie contemplata, il provvedimento di esclusione.

#### **Art. 17**

#### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. I criteri di aggiudicazione, disciplinati dalle specifiche discipline legislative, devono essere indicati nel bando e nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza.
5. La Provincia precisa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora per ragioni dimostrabili sia impossibile la ponderazione la Provincia indica nel bando di gara l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.
6. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.
7. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

## **Art. 18**

### **CONTENUTO DELL'OFFERTA**

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere.
3. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato.
4. Nel caso di cui al comma 3, quando l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa finanziata, il perfezionamento del contratto potrà avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della maggiore spesa previa valutazione dell'opportunità dell'affidamento.

## **Art. 19**

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.
2. Il recapito dell'offerta alla Provincia deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.
3. La Provincia non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

### **Art. 20**

#### **OFFERTE UGUALI**

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
2. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta la Commissione procederà mediante sorteggio.
3. Qualora nessuno dei concorrenti che ha espresso offerta uguale sia presente la Commissione ha facoltà di optare per il sorteggio o di richiedere a tali candidati, qualora lo ritenga opportuno, la produzione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l'offerta più conveniente.

### **Art. 21**

#### **OFFERTA UNICA**

1. Se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d'invito, si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente.
2. Nel caso di appalto-concorso o di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi. E' facoltà della commissione giudicatrice predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

### **Art. 22**

#### **OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

1. Fatta salva la specifica disciplina in materia di lavori pubblici, nel caso di appalti relativi a servizi o forniture, qualora la Commissione di gara individui, secondo quanto previsto dalle normative specifiche in materia, una o più offerte anomale, l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta di gara e segnala il fatto al responsabile del procedimento il quale, coadiuvato da organismi tecnici dell'Amministrazione, attiva il procedimento del contraddittorio in merito agli elementi costitutivi del prezzo offerto. Il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio prestabilito le giustificazioni sul prezzo offerto, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Al termine del procedimento del contraddittorio, la Commissione di gara, sulla base della relazione prodotta dal responsabile del procedimento e dagli organismi tecnici preposti in merito alle risultanze del summenzionato procedimento di contraddittorio, procede, nel caso in cui il riscontro sull'anomalia risulti positivo, ad escludere l'offerta anomala e ad aggiudicare la gara all'offerta che segue in graduatoria e che non presenti carattere di anomalia.
2. Anche quando le disposizioni legislative in materia di lavori, forniture o servizi non contemplano l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il Dirigente proponente può sempre richiedere che nel bando di gara e nella lettera d'invito (anche nel caso di trattative private) possano essere inserite norme tali da permettere un'effettiva valutazione della congruità delle offerte.
3. La valutazione delle offerte anomale è effettuata anche nel caso di appalto concorso o di gara con criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più conveniente.

#### **Art. 23 TORNATE DI GARA**

1. Quando la Provincia procede a più gare d'appalto da esperirsi nella medesima giornata, le stesse si svolgono secondo l'ordine decrescente di importo.
2. Nel caso di cui al precedente comma, tale da configurarsi come una tornata di gare, è sufficiente la presentazione da parte di un'impresa che partecipa a più di una gara della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato, purché tale possibilità sia contemplata nel bando di gara.

### **CAPO II PROCEDURA APERTA: ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO**

#### **Art. 24 DEFINIZIONE**

1. L'asta pubblica o pubblico incanto, denominata procedura aperta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel bando di gara (e/o nei documenti ad esso allegati) il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.
2. La Provincia si avvale di norma del procedimento dell'asta pubblica nei seguenti casi:

- a) per contratti attivi;
- b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

#### **Art. 25**

#### **IL PROCEDIMENTO DI GARA**

- 1. Il procedimento dell'asta pubblica è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
- 2. L'asta pubblica si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti dettagliatamente illustrati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati.
- 3. Il bando di gara rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
- 4. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 29 e 30, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.

### **CAPO III**

## **PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO**

#### **Art. 26**

#### **LICITAZIONE PRIVATA – DEFINIZIONE**

- 1. La licitazione privata, denominata procedura ristretta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dalla Provincia.
- 2. La Provincia si avvale di norma del procedimento della licitazione privata quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

#### **Art. 27**

#### **APPALTO CONCORSO – DEFINIZIONE**

- 1. L'Appalto Concorso, anch'esso denominato procedura ristretta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale utilizzato in tutti quei casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede è dotata di particolare complessità e/o specialità o è di carattere artistico, tecnico o scientifico, così che risulta indispensabile avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati tramite l'elaborazione da parte degli stessi di soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche.
- 2. L'Amministrazione, in tal caso, invita coloro che sono stati selezionati a seguito di

pubblicazione del bando di gara a presentare un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto.

#### **Art. 28**

#### **IL PROCEDIMENTO DI GARA – NORME GENERALI**

1. Il procedimento della licitazione privata e dell'appalto concorso è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata nell'elenco approvato con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 3, l'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara dirama gli inviti a presentare offerte tramite l'inoltro della lettera d'invito ai soggetti prequalificati.
3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

#### **CAPO IV**

#### **COMMISSIONI DI GARA**

#### **Art. 29**

#### **COMMISSIONE DI GARA NEL CASO DI PROCEDURE APERTE O RISTRETTE CON IL CRITERIO DEL PREZZO MIGLIORE SULLA BASE D'ASTA**

1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici con il sistema della procedura aperta o ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente:
  - a) Dirigente provinciale proponente in qualità di Presidente;
  - b) Dirigente del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente;
  - c) Funzionario o altro dipendente dell'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente svolgente altresì funzioni di verbalizzazione.La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 4. Tale nomina deve altresì contemplare i nominativi dei soggetti che sostituiranno i membri della Commissione in caso di eventuale loro assenza o di impedimento. In tal caso i membri di cui alle summenzionate lettere a) e b) saranno sostituiti dai soggetti indicati nei provvedimenti presidenziali di conferimento degli incarichi di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Nella determinazione a contrattare si provvederà ad indicare il soggetto, facente parte dell'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara, che sarà chiamato a sostituire il membro di cui alla precedente lettera c) in caso di sua assenza od impedimento.
2. Nei procedimenti di appalto di servizi e forniture con il sistema della procedura aperta o ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata la Commissione di gara è composta da tre membri

effettivi e precisamente:

- a) Dirigente provinciale proponente in qualità di Presidente;
- b) Dirigente del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente;
- c) Funzionario o altro dipendente dell'Unità Organizzativa preposta del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente o Funzionario del Servizio che ha gestito la procedura di gara in relazione alle assegnazioni in sede di approvazione di PEG-PDO ai sensi del precedente articolo 9, 1<sup>a</sup> comma, lettera b), svolgente altresì funzioni di verbalizzazione

La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 4. Tale nomina deve altresì contemplare i nominativi dei soggetti che sostituiranno i membri della Commissione in caso di loro eventuale assenza o di impedimento. In tal caso i membri di cui alle summenzionate lettere a) e b) saranno sostituiti dai soggetti indicati nei provvedimenti presidenziali di conferimento degli incarichi di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Nella determinazione a contrattare si provvederà ad indicare il soggetto, facente parte dell'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara che sarà chiamato a sostituire il membro di cui alla precedente lettera c) in caso di sua assenza od impedimento.

Nel caso in cui il Dirigente del Servizio Provveditorato o struttura organizzativa corrispondente sia altresì Dirigente proponente e quindi, in tale veste, assuma le funzioni di presidente di gara, il membro di cui alla lettera b) sarà altro Dirigente della medesima area appositamente indicato nella determinazione a contrattare.

3. Per le gare immobiliari la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente:

- a) Dirigente del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio, o struttura organizzativa corrispondente, in qualità di Presidente;
- b) Dirigente del Servizio Bilancio e Finanze o struttura organizzativa corrispondente;
- c) Funzionario o altro dipendente dell'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente svolgente altresì funzioni di verbalizzazione.

La nomina concreta dei membri della Commissione è effettuata con la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 4. Tale nomina deve altresì contemplare i nominativi dei soggetti che sostituiranno i membri della Commissione in caso di loro eventuale assenza o di impedimento. In tal caso i membri di cui alle summenzionate lettere a) e b) saranno sostituiti dai soggetti indicati nei provvedimenti presidenziali di conferimento degli incarichi di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Nella determinazione a contrattare si provvederà ad indicare il soggetto, facente parte dell'Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara che sarà chiamato a sostituire il membro di cui alla precedente lettera c) in caso di sua assenza od impedimento.

4. Anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici non possono far parte della Commissione di gara coloro che:

- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti.

5. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
6. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative, sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per pervenire ad una decisione.
7. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno:
  - a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
  - b) i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
  - c) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
  - d) i motivi che hanno determinato la scelta dell'aggiudicatario;
  - e) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione.
8. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazione, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

### **ART. 30**

#### **COMMISSIONI DI GARA NEL CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

1. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la gara d'appalto è esperita tramite procedura aperta o ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'ammissibilità dei concorrenti è effettuata da un seggio di gara composto ai sensi del precedente articolo 29, comma 1, per affidamenti di lavori pubblici ed ai sensi del precedente articolo 29, comma 2 per affidamenti di forniture e servizi.
2. L'esame e la valutazione delle parti di offerta riferite agli aspetti qualitativi (offerte tecniche) sono effettuati da una Commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Tale Commissione è presieduta dal dirigente provinciale proponente che presiede a sua volta il seggio di cui al precedente comma 1. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità nonché negli altri casi previsti per legge i commissari diversi dal presidente sono scelti nel rispetto delle disposizioni di legge.
3. La nomina dei membri della Commissione giudicatrice di cui al comma 2 è effettuata dal Dirigente proponente con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. L'atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata. In tale atto dovrà altresì essere determinato l'ammontare del compenso spettante ai membri esperti esterni all'Amministrazione

o le modalità per la sua determinazione.

4. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori delle Commissioni si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:
  - a) AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE PERVENUTE, in seduta pubblica. Tale fase, di competenza della Commissione di cui all'art. 29, comma 1 (per appalti di lavori pubblici) e comma 2 (per forniture e servizi), implica:
    - a.1) l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle condizioni, anche formali, prescritte per la presentazione delle offerte;
    - a.2) l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo con conseguente ammissibilità delle offerte la cui documentazione è ritenuta regolare ed esclusione delle offerte la cui irregolarità viene ritenuta insanabile;
    - a.3) redazione e sottoscrizione del relativo verbale ed inoltro dello stesso unitamente alle offerte ammesse alla Commissione giudicatrice di cui al precedente comma 2;
  - b) ESAME DEGLI ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELLE OFFERTE CON ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI** da parte della Commissione giudicatrice di cui al precedente comma 2. In tale fase la Commissione giudicatrice,
    - b.1) prende atto dell'integrità delle buste contenenti le offerte tecniche da esaminare risultanti dal verbale di ammissione alla gara e dà corso all'apertura con verifica della loro completezza rispetto a quanto stabilito dalle norme di gara. Tali adempimenti devono svolgersi in seduta pubblica a meno che non sussistano particolari ragioni di riservatezza da motivare adeguatamente nella determinazione a contrattare;
    - b.2) procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e alla comparazione fra di esse; tale valutazione discende prevalentemente dalla traduzione in coefficienti numerici, secondo criteri già prefissati negli atti di gara, dei risultati della valutazione dei singoli elementi indicati nel provvedimento a contrattare e nel bando;
    - b.3) procede alla redazione di apposito verbale in cui dovrà essere palesato l'iter logico seguito; tale verbale costituisce supporto motivazionale delle scelte operate con l'attribuzione dei punteggi;
  - c) LETTURA, in seduta pubblica, da parte della Commissione di cui al precedente comma 2 dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi, apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all'elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase, ai sensi di legge, offerte presunte anomale si procederà alla verifica della congruità delle stesse secondo le vigenti disposizioni legislative;
  - d) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO effettuata con determinazione del Dirigente competente, ai sensi dell'articolo 10.
5. Nell'espletamento dei suoi compiti la Commissione giudicatrice di cui al comma 2 si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica che, quindi, non possono partecipare alle definitive determinazioni.
6. Si richiamano le norme di cui all'articolo 29, ove applicabili.

## **CAPO V**

### **PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA**

#### **Art. 31** **DEFINIZIONE**

1. La trattativa privata è la procedura mediante la quale la Provincia, di norma a seguito di esperimento di gara informale fra imprese di propria scelta, negozia con una o più di esse i termini del contratto. Si tratta quindi di una procedura ordinaria di scelta del privato contraente il cui utilizzo è però limitato ai soli casi contemplati dalla legge e disciplinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso alla trattativa privata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall'impresa con cui si negozia il contratto.

#### **Art. 32** **TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

1. Per l'affidamento di forniture di beni e servizi e fatti salvi i casi disciplinati da apposite disposizioni di legge, la procedura negoziata è consentita nei seguenti casi:
  - a) *lettera eliminata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 93.358/163 in data 26/9/2911;*
  - b) quando lo svolgimento di altra procedura preceduta da bando non abbia dato luogo ad aggiudicazione per mancanza di partecipanti ovvero a causa delle presentazione di offerte non ritenute valide;
  - c) allorché la natura delle prestazioni da acquisire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con sufficiente precisione;
  - d) quando la prestazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche o artistiche attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possa essere eseguita, come da documentazione informativa e parere del responsabile del Servizio interessato, che da un soggetto specifico;
  - e) quando si tratti d'acquisto di macchine, strumenti od oggetti che un solo soggetto può fornire con i requisiti e il grado di perfezione e di funzionalità richiesti;
  - f) quando l'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione, adeguatamente motivata nell'atto di determinazione a contrattare, non consenta l'indugio degli altri tipi di procedure;
  - g) quando si tratti di forniture e servizi da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi e che, per documentata informativa ed a parere del responsabile del Servizio interessato, possano essere richiesti soltanto ad un soggetto determinato;
  - h) per l'affidamento allo stesso contraente di prestazioni di servizi complementari non considerate nel contratto originario e rese necessarie da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero,

benché separabili, siano indispensabili per il suo perfezionamento, nel limite del 50% dell'importo del contratto originario;

- i) per l'affidamento allo stesso contraente di nuove prestazioni di servizi, consistenti nella ripetizione di quelle originarie già affidate allo stesso prestatore mediante un precedente contratto, purché tali prestazioni siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo contratto avvalendosi di una delle procedure di gara ufficiali; in questo caso il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei tre anni successivi alla conclusione del contratto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo affidamento ed il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dalla Provincia per la determinazione del valore globale dell'affidamento;
- j) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture destinate al rinnovo parziale di forniture o al completamento od ampliamento di quelle già realizzate, allorché il ricorso ad altri soggetti od imprese costringerebbe l'Ente ad acquistare materiale o prestazioni di tecnica e caratteristiche differenti, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche o qualitative, sempre che il ricorso allo stesso contraente appaia nel complesso economicamente conveniente; in tali casi la durata dei contratti rinnovabili non può, di regola superare i tre anni;
- k) prestazioni manutentive giustificate dall'esigenza di assicurare che la manutenzione sia effettuata a cura dell'impresa installatrice o dell'impresa fornitrice o di adeguamento di programmi informatici di cui il fornitore abbia la proprietà delle sorgenti.

### **Art. 33**

#### **TRATTATIVA PRIVATA PER LAVORI PUBBLICI**

1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla trattativa privata è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D. Lgs. n. 30/2004.
2. Costituiscono comunque "speciali ed eccezionali circostanze" agli effetti dell'art. 41 n. 6 R.D. n. 827/1924, le ipotesi riconducibili a quelle di cui alle lettere h) e i) dell'articolo precedente.

### **Art. 34**

#### **TIPI DI PROCEDURA NEGOZIATA**

1. Fatte salve le ipotesi contemplate ai successivi commi in cui è possibile ricorrere alla trattativa privata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale procedimentalizzato al fine di coniugare i principi di concorrenza e "par condicio" con quelli di snellezza operativa e celerità.
2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della gara ufficiosa.
3. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di

luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso.

4. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla trattativa privata diretta nelle ipotesi previste dall'articolo 32 lettere d), e), g), h), i), j),k) e nell'ipotesi prevista dalla lettera f) del medesimo articolo quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento di procedure concorsuali, anche informali.

### **Art. 35**

#### **INVITO ALLE PROCEDURE NEGOZiate CONCORRENZIALI**

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telegramma, telefono e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.
3. Le imprese vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con la Provincia sotto il profilo tecnico – qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. Alle imprese invitate deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. od in quelli corrispondenti di altri paesi e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant'altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
5. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la trattativa privata può essere preceduta da un bando di gara volto a sollecitare richieste d'invito nei confronti dell'Amministrazione. Tale procedimento sarà attivato qualora il Dirigente proponente lo ritenga necessario soprattutto nei casi in cui, attesa la peculiarità dell'oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l'invito tale da garantire lo sviluppo di un'opportuna competizione.

### **Art. 36**

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate CONCORRENZIALI**

1. Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate dal Dirigente proponente e da due testimoni scelti

- nell'ambito dei dipendenti del servizio interessato. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dai testimoni.
2. Gli appalti sono affidati all'impresa che ha formulato l'offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell'invito di cui all'articolo precedente (o nel bando), quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l'assistenza tecnica, il servizio successivo.
  3. In casi particolari, opportunamente motivati dal Dirigente proponente, la valutazione dell'offerta può essere fatta prescindendo dal prezzo. A tal fine il corrispettivo predeterminato è fisso e l'offerta viene sviluppata su elementi diversi dal prezzo preventivamente determinati nell'invito o nel bando di trattativa privata.
  4. Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa o nel caso di cui al precedente comma 3 il Dirigente proponente lo ritenga necessario, purché ciò sia stato indicato nell'invito o nel bando di cui all'articolo precedente, all'esame delle offerte tecniche può provvedere una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 30. Valgono in tal caso le disposizioni di cui al summenzionato articolo 30 in merito alle modalità ed ai tempi di nomina della commissione giudicatrice.
  5. L'aggiudicazione definitiva è proclamata con atto di determinazione del Dirigente proponente.

## **CAPO VI ALTRE PROCEDURE**

### **Art. 37 DIALOGO COMPETITIVO**

1. Il dialogo competitivo consiste nella possibilità dell'Amministrazione di porre, a base della gara di appalto, un capitolato tecnico il cui oggetto in termini di prestazioni, al contrario di quanto avviene nelle altre procedure, non viene dalla stessa predeterminato, ma è il frutto di una negoziazione effettuata in precedenza tra le stesse imprese che partecipano alla gara.
2. L'utilizzo di tale strumento è previsto solamente nel caso di appalto "particolarmente complesso" cioè quando l'Amministrazione non è in grado di definire i mezzi tecnici suscettibili di soddisfare le proprie necessità o quando non è in grado di specificare l'impostazione del progetto in termini giuridici o finanziari per cui risulta difficile definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie per procedere ad un'aggiudicazione attraverso le tradizionali procedure aperte o ristrette.
3. Il dialogo competitivo si articola nelle seguenti fasi endoprocedimentali:
  - a) pubblicazione del bando di gara in cui vengono rese note le esigenze e le necessità dell'Amministrazione ed in cui vanno esplicitati i criteri da utilizzare per individuare, sulla base del progetto iniziale predisposto dall'Amministrazione, la proposta tecnica da porre a base della gara vera e propria. L'individuazione della proposta tecnica deve avvenire sulla base di parametri oggettivi prestabiliti;
  - b) selezione dei candidati che deve avvenire tramite l'accertamento degli stessi, avuto riguardo all'insussistenza di cause ostative alla partecipazione ai pubblici

- appalti, all'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, laddove richiesta, alla capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale ed al rispetto delle norme sulla garanzia della qualità e sulla gestione ambientale;
- c) dialogo con i candidati selezionati per individuare, anche attraverso diverse soluzioni e successive eliminazioni, la proposta che meglio soddisfa i bisogni dell'Amministrazione. Nella fase del dialogo l'Amministrazione può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. In tale fase, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti gli offerenti, la Provincia non può fornire informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri né rivelare le soluzioni proposte e le informazioni di carattere riservato ad altri candidati;
  - d) una volta chiusa la fase vera e propria del dialogo, i partecipanti alla fase del dialogo vengono invitati a formulare le offerte in base alla o alle soluzioni proposte e definite nella prima fase. In tale fase è anche possibile richiedere chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti delle offerte presentate, purché tali precisazioni, chiarimenti e perfezionamenti non modifichino sostanzialmente gli elementi essenziali dell'offerta o dell'appalto messo in gara, dovendosi trattare di specificazioni che non falsino la concorrenza od alterino la par condicio;
  - e) valutazione delle offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi prestabiliti nel bando.

### **Art. 38** **ACCORDI QUADRO**

1. E' facoltà dell'Amministrazione concludere con più soggetti accordi quadro che fissino le condizioni principali dei singoli appalti da aggiudicarsi nel periodo di validità dell'accordo, la cui durata non può superare i quattro anni.
2. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati all'unico contraente alle condizioni indicate nell'accordo; nel caso in cui tali condizioni non siano tutte completamente definite l'unico contraente viene invitato a completare la propria offerta.
3. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero dei partecipanti all'accordo non può essere inferiore a tre e deve essere tale da garantire, in relazione agli oggetti dei singoli appalti da aggiudicare, un confronto concorrenziale.
4. La selezione dei partecipanti all'accordo quadro avviene seguendo le procedure aperte o ristrette previste dalla normativa vigente. A tal fine viene pubblicato un bando che deve indicare:
  - a) il periodo di validità dell'accordo quadro;
  - b) il numero massimo dei partecipanti da selezionare, i requisiti necessari ed i criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dei partecipanti;
  - c) l'oggetto dell'accordo e l'importo massimo presunto;
  - d) le condizioni principali ed i criteri di aggiudicazione dei singoli contratti che sorgeranno sulla base dell'accordo quadro.
5. I singoli appalti sono preceduti da un confronto concorrenziale fra i partecipanti sulle specifiche non completamente definite nell'accordo.
6. Tale confronto si svolge a seguito di invito rivolto dall'Amministrazione a tutti i partecipanti all'accordo quadro a presentare offerta nell'ambito delle condizioni fissate nell'accordo stesso, entro un termine adeguato. La procedura dovrà essere specificatamente approvata in sede di accordo quadro.

7. In sede di presentazione dell'offerta i partecipanti devono dichiarare la permanenza dei requisiti già dichiarati al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.

### **Art. 39** **SPONSORIZZAZIONI**

1. La sponsorizzazione è il contratto mediante il quale la Provincia (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), dietro corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti.
2. Il corrispettivo dovuto dallo sponsor alla Provincia può consistere in una somma di danaro ovvero nell'esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi di vario genere.
3. La Provincia può concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività:
  - a) culturali, sportive e ricreative;
  - b) di promozione turistica;
  - c) di carattere sociale ed assistenziale;
  - d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche;
  - e) di valorizzazione del patrimonio provinciale e dell'assetto urbano;
  - f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale;
  - g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile.
4. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando. In tale ultimo caso le offerte verranno valutate da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente preposto al Servizio interno di riferimento.
5. Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l'esecuzione di lavori su beni provinciali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni della Legge n. 109/1994, salvo le norme sulla qualificazione dell'esecutore e degli eventuali progettisti.
6. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative della Provincia, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
7. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono essere compatibili e consone con l'immagine della Provincia.
8. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

### **Art. 40** **CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI, ASSOCIAZIONI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

1. La Provincia, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.
3. Qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate ed attraverso l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con la Provincia, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
5. La Provincia può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.
7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

#### **Art. 41** **GARE TELEMATICHE**

1. La Provincia intende promuovere, in relazione a quanto disposto dalla direttiva 2004/18/CE e del D.P.R. n. 101/2002, l'utilizzo delle gare telematiche intese come meccanismi che comportano un'applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente automatizzata valutazione delle offerte ed emersione della proposta aggiudicataria.
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle gare telematiche vanno adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le procedure telematiche sono realizzate seguendo i principi di sicurezza fissati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con le interrogazioni delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dalla Provincia secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla Provincia o dal gestore del sistema, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

5. Per l'espletamento delle gare telematiche è necessaria la creazione di un apposito sito contenente la documentazione relativa alla procedure stesse, le modalità di svolgimento e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.
6. Il sistema utilizzato deve garantire l'integrità delle offerte e la loro consultazione contestuale come avviene per le gare con prezzo in busta chiusa, e assicurare regole chiare e preliminarmente note ai concorrenti abilitati per le gare di tipo dinamico. Il Presidente della Commissione di gara verifica che le registrazioni di sistema consentano di riscontrare l'osservanza dei principi regolatori della gara e ne garantisce la consultazione e l'eventuale riproduzione per l'esercizio del diritto d'accesso.
7. La Provincia intende altresì sviluppare il mercato elettronico inteso come l'insieme delle procedure che consentono alla stessa di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.
8. Ai fini di cui al comma 7 saranno poste in essere tutte quelle attività che possono consentire l'utilizzo consueto di tale strumento nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.

## **CAPO VII ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

### **Art. 42**

#### **CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI SPESE IN ECONOMIA**

1. Il presente capo disciplina l'esecuzione delle spese in economia per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi.
2. L'esecuzione di lavori in economia è disciplinata da apposito regolamento provinciale.

### **Art. 43**

#### **LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. E' di norma consentito provvedere in economia per l'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'importo massimo stabilito dalle vigenti disposizioni legislative, in relazione ad ogni tipologia di spesa di cui al successivo articolo 44.
2. Nessun intervento di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Capo.

### **Art. 44**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Nel limite di importo di cui al precedente articolo 43, comma 1, possono essere eseguite in economia le seguenti spese:
  - a) acquisti di generi di cancelleria, valori bollati, carta, stampati, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;

- b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
- c) acquisto, manutenzione e riparazione di sistemi hardware, software e di trasmissione dati nonché acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; noleggio, assistenza tecnica, informatica e telematica, spese per l'effettuazione di studi di fattibilità e/o progettazione di sistemi informatici/telematici e/o ingegneria software;
- d) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing di mobili, arredi interni ed esterni, tendaggi, tappezzerie, moquettes e simili, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, attrezzature d'ufficio, sistemi antifurto, servizi per la custodia e sicurezza;
- e) provvista attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici, per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale; servizi di manutenzione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e riparazione degli impianti semaforici;
- f) acquisti di vestiario per il personale dipendente;
- g) acquisto di attrezzature ed utensili occorrenti alle attività prestazionali gestite in economia;
- h) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso ed altre attrezzature per il servizio della protezione e per gli adempimenti correlati all'applicazione del D. Lgs n. 626/1994;
- i) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura;
- j) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- k) urgenti prestazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di beni mobili ed immobili;
- l) acquisto materiale igienico sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti farmaceutici;
- m) trasporti, spedizioni, facchinaggi;
- n) locazione di locali a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali dotazioni e/o attrezzature di funzionamento;
- o) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- p) organizzazione ed allestimento di mostre, esposizioni, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico;
- q) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- r) spese di rappresentanza e di ospitalità;
- s) piccoli impianti e piccole spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefonia, trasmissione dati, acquisto fax ed apparati elettronici e relativi allacciamenti con i pubblici fornitori;
- t) spese per indagini geologiche, geognostiche, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico, frazionamenti ed accatastamenti;
- u) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o altre fonti di informazione ove ritenuto necessario ed altre inserzioni;
- v) spese per l'effettuazione di studi, indagini, rilevazioni, pubblicazioni, sostenute per la presentazione dei bilanci dell'Amministrazione;

- w) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di traduzione, di trascrizione, di sbobinatura, di inserimento dati, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze, di esecuzione disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia, litografia nei casi in cui la Provincia non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
- x) prestazioni e forniture afferenti l'esecuzione di riproduzioni di copie eliografiche digitali, a colori, plottaggi, per produzioni fotografiche e materiale fotografico;
- y) prestazioni occorrenti per il normale funzionamento degli uffici che per loro natura non possono essere acquisiti con le normali procedure di gara;
- z) servizi di catering, mensa ristorazione cerimoniale;
- aa) espurghi, rimozioni di materiali tossico-nocivi speciali e relativi smaltimenti;
- bb) forniture di attrezzature e materiali per impianti elettrici, elettromeccanici di telecomunicazione e di pubblica illuminazione;
- cc) acquisto di selvaggina per ripopolamento;
- dd) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete agrometeorologica locale;
- ee) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno alla Provincia;
- ff) prestazioni di qualsiasi natura quando siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- gg) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi dell'Ente;
- hh) spese per sorveglianza ed accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio o da assumere;
- ii) spese per la gestione da parte di società specializzate di procedure di preselezione e/o selezione nell'ambito di concorsi pubblici;
- jj) servizi di informazione e/o comunicazione, pubblicazione tramite i mass media dell'attività istituzionale e degli eventi della Provincia;
- kk) spese per adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e norme sulla sicurezza sul lavoro in genere);
- ll) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, di importo inferiore a €. 20.000,00;
- mm) indagini e verifiche archeologiche connesse alla realizzazione di Opere Pubbliche, di importo inferiore a €. 20.000,00;
- nn) incarichi inerenti la sicurezza di cantiere, di importo inferiore a €. 20.000,00;
- oo) spostamento e dimora di piante verdi.

E' rimessa ad ogni dirigente l'integrazione delle tipologie sopra definite nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

E' rimessa, altresì, ad ogni dirigente la facoltà di approvare gli elenchi di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 degli operatori economici di fiducia ai fini dell'affidamento delle prestazioni in economia.

Le relative determinazioni dovranno essere adottate entro il 31/12 di ogni anno a valere per l'anno successivo. In sede di prima applicazione le suddette determinazioni dovranno essere adottate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma sopra indicata.

2. Oltre ai suddetti casi il ricorso alle procedure in economia, sempre nel limite massimo di cui al precedente articolo 43, comma 1 , è ammesso nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal

contratto o, comunque, per garantire la prestazione nel più breve tempo possibile;

- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'espletamento nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di prestazioni nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e cose nonché a danno dell'igiene pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

#### **Art. 45** **MODALITÀ DI ESECUZIONE**

- 1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
  - a) in amministrazione diretta;
  - b) per cottimo fiduciario;
  - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

#### **Art. 46** **AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

- 1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per i servizi per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore.
- 2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente della Provincia o personale eventualmente assunto in via straordinaria impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.
- 3. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente del Servizio interessato alla spesa con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa.
- 4. Effettuata la spesa il Dirigente di cui sopra attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa evidenziando anche eventuali economie rispetto all'importo impegnato.

#### **Art. 47** **AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE PER COTTIMI**

- 1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per forniture e i servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono la fornitura od il servizio, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capo.
- 2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento nei confronti di idonea impresa,

nel rispetto delle tipologie individuate al precedente articolo 44 ed entro il limite finanziario indicato dal medesimo articolo.

3. L'esecuzione delle spese in economia deve essere preceduta da confronto concorrenziale fra almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento per potere contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
4. E' consentito procedere ad affidamento diretto tramite interpello di un solo soggetto
  - nel caso di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato;
  - per l'acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze;
  - quando la spesa è inferiore a Euro 20.000,00.

La scelta del soggetto con cui contrattare deve essere assunta nel rispetto del principio di rotazione ove siano presenti sul mercato più soggetti idonei e conosciuti.

Nel caso di importo superiore a Euro 20.000,00 ed inferiore ad Euro 40.000,00 (limite ammesso dalle vigenti disposizioni normative) l'affidamento in via diretta deve essere preceduto da opportune indagini di mercato a meno che non si rientri nell'ipotesi di prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e nella misura strettamente necessaria.

5. La concorrenza avviene attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta, anche inoltrata a mezzo fax, di preventivo - offerta in busta chiusa entro un determinato termine; ove non sia esperibile il confronto concorrenziale si procederà con indagini di mercato o interpello preliminare anche tramite posta informatica o fax o, ove non sia possibile procedere diversamente, attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata questa fase procedimentale.
6. Il Dirigente proponente può scegliere di effettuare l'indagine di mercato anche tramite internet, reperendo e valutando, ove esistenti, le offerte direttamente a mezzo dello strumento informatico. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del comma seguente.
7. La procedura amministrativa per l'affidamento delle spese a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico, organizzativo e finanziario. E' facoltà del Dirigente proponente disporre successivamente la verifica dei documenti nei confronti del soggetto prescelto per l'affidamento.
8. L'aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso sia con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad annullare le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
10. Di norma l'atto di cottimo o la determinazione d'affidamento ovvero il capitolato d'onere o lettera offerta devono indicare: l'elenco degli interventi; i prezzi unitari per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; i tempi di consegna; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva la stazione appaltante di provvedere d'ufficio a

rischio del cottimista o il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

#### **Art. 48**

#### **ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO**

1. Si può procedere con il sistema in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione degli interventi parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 46 e 47.

#### **Art. 49**

#### **FORMA DEI CONTRATTI**

1. I contratti per l'esecuzione degli interventi in economia sono stipulati in una delle seguenti forme:
  - a) sottoscrizione da parte dell'esecutore della determinazione di affidamento, la quale dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto.
  - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dall'esecutore ed accettata dall'Ente.
  - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

# **TITOLO III**

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE, ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE**

### **CAPO I**

#### **ALIENAZIONE DI BENI MOBILI**

##### **Art. 50**

##### **ALIENAZIONE DI BENI MOBILI**

1. La Provincia, tramite il Servizio Provveditorato, procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni di cui al titolo II a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
2. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi provinciali.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione di beni fuori uso di modico valore ad enti o associazioni senza scopo di lucro. La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna. Le eventuali spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.

### **CAPO II**

#### **ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI**

##### **Art. 51**

##### **OGGETTO**

1. Gli articoli che seguono disciplinano, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge n. 127/1997, l'alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia, in deroga alle norme di cui alla legge n. 783/1908 e successive modificazioni nonché al regolamento approvato con R.D. n. 454/1909 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
2. Le procedure previste sono curate dal Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite preposta Unità Organizzativa.

##### **Art. 52**

##### **INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO**

1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve tenere in considerazione:
  - a) gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
  - b) la potenziale destinazione d'uso del bene;
  - c) l'ubicazione del bene e la sua consistenza;
  - d) il grado di appetibilità del bene sul mercato;
  - e) il probabile mercato interessato all'acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale, regionale o locale.Tali elementi saranno essenziali al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare.
3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di riferimento per le alienazioni sul quale saranno effettuate le offerte.
4. A tale prezzo, come sopra determinato, potranno essere aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno).

**Art. 53**  
**BENI VINCOLATI**

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali è preceduta dall'espletamento delle formalità liberatorie del vincolo.
2. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti potranno essere compiute le procedure previste per il pubblico incanto.

**Art. 54**  
**VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE**

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l'aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

**Art. 55**  
**PROCEDURE DI VENDITA**

1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante:
  - a) asta pubblica;
  - b) trattativa privata;
  - c) trattativa privata diretta;
  - d) permuta;

in connessione al grado di appetibilità del bene e con la procedura di cui agli articoli seguenti.

## **Art. 56** **ASTA PUBBLICA**

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.
2. Al bando di gara pubblicato integralmente all'albo pretorio è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dal Dirigente del Servizio, tenendo conto della effettiva loro penetrazione nel mercato, ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali a diffusione nazionale, gli annunci in televisione e con apertura di siti Internet, le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La gara viene effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.
5. La presentazione delle offerte deve avvenire nel rispetto delle formalità previste dal bando mediante servizio postale con raccomandata o altra forma di recapito autorizzato, in modo tale da assicurare il deposito dell'offerta presso l'Ufficio indicato nei termini previsti.
6. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari ad almeno il 5% del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria contenente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del competente Dirigente dell'Ente.
7. L'apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel modo stabilito nel bando di gara.
8. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale, firmato dai componenti la Commissione di gara, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni.
9. L'aggiudicazione è fatta dal Dirigente Responsabile del Servizio, in sede di gara, all'offerta più conveniente per l'Amministrazione Provinciale; in caso di parità si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 20.
10. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto:
  - a) in contanti alla stipula del rogito;
  - b) con una dilazione temporale massima di 1 anno dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 30% dell'intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi non superiori a Euro 2.500.000,00;
  - c) con una dilazione temporale massima di 18 mesi dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 20% dell'intero prezzo da versarsi al momento del rogito per importi superiori a Euro 2.500.000,00.

Le modalità di cui sopra dovranno essere indicate nel bando di gara.

11. Il pagamento della parte dilazionata del prezzo comprensivo di interessi legali dovrà essere garantito a prima richiesta da apposita fideiussione bancaria o da altra garanzia idonea.
12. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
13. La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, diversamente avrà carattere di versamento in acconto.

**Art. 57**  
**TRATTATIVA PRIVATA**

1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 12 dalla legge n. 449/1997, oltre che nei casi in cui l'asta sia risultata infruttuosa, quando la commerciabilità del bene è, per l'ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, circoscritta ad una cerchia ristretta di interessati e il suo valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi Euro 250.000,00.
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicazione mediante affissione di manifesti nell'intero territorio del Comune in cui è situato l'immobile.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, l'eventuale limite di ribasso accettabile, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione del contratto valgono le norme richiamate nei precedenti articoli.

**Art. 58**  
**TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA**

1. E' ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto (in casi eccezionali, ai sensi dell'art. 41, n. 6, R.D. n. 827/1924), nelle seguenti ipotesi:
  - a) qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per la Provincia il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti;
  - b) quando l'alienazione sia disposta a favore di Enti pubblici;
  - c) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti e servizi pubblici o di pubblico interesse;
  - d) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati;
  - e) in caso di permuta di cui al successivo art. 60;
  - f) qualora ci si avvalga di operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare.
2. La trattativa privata diretta è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, e comunque nei casi in cui oltre l'asta pubblica siano state esperite le procedure di cui all'art. 57. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20% se previsto nel bando.

3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa.
4. Il prezzo di acquisto potrà essere corrisposto con le stesse modalità di cui al precedente art. 56 commi 10 - 11.

#### **Art. 59**

#### **OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE**

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.
2. Allorché le offerte siano presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
3. L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi mediante formale atto di accettazione. In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.
4. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.

#### **Art. 60**

#### **PERMUTA**

- 1 L'organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da esperto appositamente incaricato, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 52, salvo conguaglio in denaro.

### **CAPO III**

#### **ACQUISTO DI BENI IMMOBILI**

#### **Art. 61**

#### **ACQUISTO DI BENI IMMOBILI**

1. Gli immobili necessari alle finalità della Provincia, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame.
2. La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di stima della preposta Unità Organizzativa del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente o da altro organismo pubblico specializzato.

3. All'acquisto di beni immobili si procede di norma mediante trattativa privata nei casi in cui la specificità dell'oggetto del contratto non consenta l'espletamento di una procedura di gara.
4. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.
5. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
6. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso la Provincia, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori; il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

## **CAPO IV**

### **USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI**

#### **Art. 62**

##### **USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI**

1. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili possono costituire oggetto di concessione amministrativa oppure possono essere assegnati a propria società partecipata o concessionario contestualmente al conferimento della gestione di un servizio pubblico in quanto trattasi di beni strumentali all'erogazione del servizio stesso.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere quanto segue:
  - a) individuazione esatta del bene oggetto di concessione, modalità di utilizzo e relativa durata;
  - b) facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
  - c) diritto di controllo da parte della Provincia;
  - d) condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito; la Provincia può provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno del concessionario, delle prestazioni non eseguite da questi;
  - e) diritti e doveri del concessionario;
  - f) ammontare del canone e modalità di versamento della cauzione, se prevista;
  - g) passaggio della proprietà degli impianti e delle opere alla scadenza della concessione ovvero restituzione del bene in pristino stato;
  - h) sanzione della decadenza;
  - i) onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario.
3. Ogni eventuale opera realizzata sul bene deve essere preliminarmente autorizzata dalla Provincia; alla scadenza della concessione le opere costruite sul bene e le relative pertinenze di norma restano acquisite gratuitamente al patrimonio, fatta salva la facoltà della Provincia di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in

- concessione.
4. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un Ente o un'Associazione che opera senza fini di lucro e l'uso del bene è effettuato per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, la concessione può essere effettuata a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso dei consumi e delle spese accessorie.
  5. Nel caso che beni di proprietà provinciale vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.

## **CAPO V**

### **LOCAZIONI**

#### **Art. 63**

##### **LOCAZIONI DA TERZI DI IMMOBILI**

1. La Provincia può assumere in locazione immobili necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. La procedura è curata dal Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite preposta Unità Organizzativa.
3. Di norma il contratto di locazione deriva da trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa preceduta, ove possibile, da indagine di mercato a meno che non si ritenga opportuno, attesa l'importanza od il valore del contratto, ricorrere al pubblico incanto o ad altre forme che garantiscano adeguata pubblicità.
4. Si potrà prescindere dalla gara ufficiosa, considerata la specificità dell'oggetto del contratto, in corrispondenza delle finalità da perseguire.
5. Il canone del bene da locare deve essere valutato nella sua congruità dalla preposta Unità Organizzativa del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente.

#### **Art.64**

##### **LOCAZIONI A TERZI DI IMMOBILI**

1. La locazione di immobili del patrimonio disponibile della Provincia ha luogo con le modalità di cui al comma 1 del precedente articolo. La relativa procedura è curata dal Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite preposta Unità Organizzativa.
2. In taluni casi, in considerazione di particolari ragioni di interesse pubblico legate a circostanze oggettive o alle caratteristiche dei contraenti, il contratto di locazione può essere stipulato con soggetto individuato in modo diretto. In questo caso, deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale.
3. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall'Amministrazione Provinciale.

4. I beni indicati nel comma 1 possono essere dati a titolo gratuito in comodato od in uso ad enti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.

## **TITOLO IV LA SERIE NEGOZIALE**

### **CAPO I LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 65 COMPETENZA ALLA STIPULA**

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Dirigente che lo sostituisce così come individuato nel provvedimento presidenziale di conferimento dell'incarico di direzione ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Il Dirigente sottoscrittore stesso ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie.
3. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con la Provincia, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con l'altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

#### **Art. 66 MODALITÀ DI STIPULA**

1. Fermo restando quanto disposto in relazione alla modalità di stipulazione dei contratti dal vigente regolamento provinciale per l'esecuzione dei lavori in economia e dall'articolo 49 del presente regolamento in relazione ai contratti relativi a beni e servizi in economia, le modalità di stipulazione dei contratti, da indicarsi nella determinazione a contrattare, sono le seguenti:
  - forma pubblica amministrativa od atto pubblico notarile quando il contratto deriva da procedure aperte, ristrette o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto;
  - scrittura privata quando il contratto deriva da procedure negoziate. In tal caso, qualora l'importo del contratto sia inferiore a Euro 50.000,00, la scrittura privata può assumere una delle seguenti forme:
    - a) sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare;
    - b) sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento la quale dovrà contenere gli elementi essenziali del contratto;
    - c) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dalla Provincia o mediante scambio di

corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

2. Nelle scritture private di importo superiore a Euro 50.000,00, può procedersi all'autenticazione delle firme dei contraenti da parte del Segretario Generale della Provincia, qualora ciò sia stato indicato nel provvedimento di aggiudicazione.
3. E' altresì ammessa la stipulazione con firma digitale quando si verificano le condizioni stabilite dalla normativa vigente.
4. Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa ed all'autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale della Provincia.
5. E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.
6. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all'autenticazione delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.

### **Art. 67**

#### **ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI**

1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è curata dal Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente tramite la preposta Unità Organizzativa.
2. Ai fini di cui al precedente comma dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del Dirigente competente come delineato al precedente articolo 10, l'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente, intendendo esperite tutte le verifiche antecedenti all'aggiudicazione definitiva, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addvenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare ed, in accordo con le parti contraenti e con il Segretario Generale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.
3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP, nel caso dei lavori. L'aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici. In ogni caso la mancata adesione alla stipulazione per motivi ascrivibili alla controparte e non giustificabili, dà alla Provincia la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione contrattuale.
4. Quando il contratto derivante da trattativa privata è stipulato mediante sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare, mediante sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento, mediante atto separato di obbligazione o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio la relativa stipulazione è curata dal Servizio proponente.

**Art. 68**  
**SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.
2. All'attività di rogito del Segretario Provinciale si ricollega l'applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito).
3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge e secondo le norme del presente regolamento.
4. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali, compete all'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente.
5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la tesoreria provinciale.
6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

**Art. 69**  
**REPERTORIO E CUSTODIA DEI CONTRATTI**

1. Presso l'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente è custodito il repertorio generale dei contratti della Provincia in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti predisposti dall'Unità Organizzativa stessa sia stipulati in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata o per scrittura privata non autenticata. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.
2. Non sono soggetti a repertoriazione le convenzioni e gli accordi di programma con altri Enti i cui originali sono conservati dal Servizio Affari Generali ed Istituzionali o struttura organizzativa corrispondente.
3. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, dell'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente. I contratti sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.
4. Ogni servizio provinciale cura la raccolta dei contratti conclusi autonomamente e stipulati in una delle forme di cui al precedente articolo 66, comma 1, lettere a), b), c) compresi quelli derivanti da acquisizioni in economia. I contratti vengono inseriti in tale raccolta con numerazione progressiva e con l'indicazione dei dati essenziali quali data, generalità del contraente, oggetto, tipologia, valore e durata del contratto.
5. La disciplina di cui al precedente comma si intende estesa anche ai contratti relativi a lavori in economia già disciplinati da apposito regolamento provinciale.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno i servizi provinciali devono comunicare all'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente i contratti conclusi autonomamente per lavori, servizi,

forniture e trasporti, in appalto o in economia, affidati nell'anno precedente e di importo lordo pari o superiore a Euro 10.329,14. Le comunicazioni devono essere effettuate tramite l'inoltro del modello "C" di cui ai Decreti Ministero delle Finanze 6/5/1994 e 18/3/1999. L'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente cura la trasmissione informatizzata all'Anagrafe Tributaria entro il termine previsto dalla norma, unitamente ai contratti di competenza dell'Unità Organizzativa stessa, riferiti alle medesime tipologie e valore iscritti nel Repertorio e non inoltrati all'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento dell'imposta di registro.

#### **Art. 70**

##### **ORIGINALI E COPIA DEL CONTRATTO**

1. Di norma il contratto è predisposto in un solo originale, a meno che le parti contraenti non abbiano fatto preventiva richiesta di formazione di più originali. Quando il contratto è soggetto a registrazione può procedersi alla stesura di un doppio originale.
2. L'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriamento e registrazione alla parte contraente ed al Servizio competente alla gestione del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

#### **Art. 71**

##### **REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico- amministrativa o per scrittura privata autenticata.
2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
3. L'Unità Organizzativa preposta del Servizio Contratti, Appalti o Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente, cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all'atto della stipulazione degli stessi; le eventuali registrazioni successive alla prima sono curate dal Servizio che ha in carico la gestione dinamica del contratto.

#### **Art. 72**

##### **REVISIONE PREZZI – RINNOVO E PROROGHE CONTRATTUALI**

1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione di cui all'art. 44 comma 4 della legge n. 724/1994, che deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, il quale può avvalersi anche di elementi forniti dal

- contraente.
2. Salvo variazioni migliorative per l'Ente o variazioni divenute oggettivamente indispensabili, accettate dalla controparte, il contratto può essere rinnovato nel medesimo contenuto se tale facoltà sia stata prevista nel contratto iniziale, purché l'oggetto contrattuale risulti ancora attuale, il rinnovo sia stabilito prima della scadenza, e l'esecutore abbia svolto in modo soddisfacente le prestazioni previste nel contratto originario.
  3. In attesa dell'esito della nuova gara il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario.
  4. Alle variazioni ed estensioni di cui al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale; l'eventuale esonero, richiesto dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, deve essere motivato.

## **CAPO II**

### **LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 73**

##### **RESPONSABILITÀ DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Dirigente sottoscrittore del contratto è responsabile della gestione dinamica dello stesso salvo i casi in cui la stessa sia demandata ad altri dirigenti sulla base delle specifiche competenze come individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG/PDO. Ciò implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare interessi passivi od altri danni per la Provincia.
3. Ai fini di cui ai commi che precedono possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell'espletamento delle attività contrattualmente pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.
4. Il Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto può esonerare l'appaltatore di lavori pubblici dalla costituzione della fideiussione a garanzia del saldo di cui all'art. 102 del D.P.R. 554/1999, qualora l'importo garantito, quantificato in applicazione dei criteri normativi di computo, risulti modesto e la costituzione della garanzia appaia un appesantimento non necessario.

#### **Art. 74**

##### **CONSEGNA IN PENDENZA DI STIPULAZIONE**

1. Dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione contrattuale, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d'urgenza dei lavori.

2. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve provvedere al deposito della cauzione di cui all'art. 30, comma 3 della Legge n. 109/1994. L'onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.
3. Si può procedere alla consegna in via d'urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per le altre tipologie di prestazioni, quando l'urgenza sia tale da non consentire l'attesa del tempo necessario per la stipula.
4. Il verbale di consegna anticipata unitamente a copia della polizza di cui all'articolo 30, comma 3 della Legge n. 109/1994 devono essere immediatamente trasmessi all'Unità Organizzativa del Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio o struttura organizzativa corrispondente nei casi in cui questi provveda alla stipulazione del contratto onde permettere l'inserimento degli estremi nel contratto.
5. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale.

**Art. 75**  
**CONTRATTI AGGIUNTIVI**

1. Sono ammesse modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di accettare un aumento od una diminuzione sull'ammontare quantitativo dell'intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, alle stesse condizioni del contratto. Nel caso di contratto-aperto le variazioni possibili a cui l'appaltatore dovrà obbligatoriamente sottostare potranno superare il quinto d'obbligo nel limite comunque massimo del 50% dell'importo previsto.

**Art. 76**  
**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto d'appalto e quello di forniture non possono essere ceduti, a pena di nullità.
2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione.

**Art. 77**  
**INADEMPIMENTO CONTRATTUALE**

1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza

- dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse dell'Ente.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Dirigente di cui al comma 1 ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
  3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, comportano l'adozione da parte del Dirigente summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
  4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
  5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:
    - il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
    - la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know how o di altro necessario;
    - il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
    - ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma.
  6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte della Provincia della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto della Provincia al risarcimento di ulteriori danni.

#### **Art. 78**

#### **COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE**

1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati speciali d'appalto.
2. Di norma per i lavori di importo compreso fra Euro 200.000,00 ed Euro 1.000.000,00, il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione, a meno che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non vi sia specifica previsione del collaudo oppure si renda necessario procedere al collaudo in relazione alla particolare complessità dell'opera o alle difficoltà esecutive emerse nel corso dell'intervento. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determinazione dirigenziale.
3. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal Dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, che ha la

responsabilità della gestione della relativa controversia fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.

4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
5. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo, il Dirigente responsabile della gestione del contratto provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.

#### **Art. 79**

#### **PENALI**

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione.
3. E' ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, su richiesta della controparte, quando si riconosca che il ritardo non è alla stessa imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Provincia. La disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi od indennizzi a favore della controparte contrattuale.

#### **Art. 80**

#### **CONTROVERSIE**

1. La risoluzione delle controversie è rimessa ad arbitri solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto nel capitolato, nel disciplinare o nel contratto. In caso contrario deve intendersi esclusa la competenza arbitrale.
2. Qualora sia previsto il ricorso ad arbitri gli stessi sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.
3. Fatta salva la disciplina normativa in materia di arbitrato in tema di lavori pubblici, di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Forlì. Per contratti di particolare importanza è possibile prevedere un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del Presidente, per metà dalla Provincia e per metà dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3, ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione validità ed efficacia del contratto può essere oggetto, se indicato nei documenti di cui al comma 1, di un tentativo di conciliazione in base alla procedura prevista dalla Camera di Conciliazione di Forlì-Cesena presso la C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena, secondo il Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. Qualora la controversia non sia definita tramite conciliazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro o collegio arbitrale la cui nomina sarà effettuata secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Forlì-Cesena presso la C.C.I.A.A. di Forlì-Cesena.
5. Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra la Provincia e la controparte è quello di Forlì, salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 28 C.P.C.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 81**

##### **DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO**

1. Nello svolgimento dell'attività operativa, le norme del presente Regolamento per la disciplina dei contratti sono da correlarsi con quelle del Regolamento dei lavori in economia approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4438/9 del 1/2/2001, con il regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 67.766/520 del 24/11/2003.
2. Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
3. Quanto previsto per i casi ed i limiti di tipo superiore può essere utilizzato anche per il livello di grado inferiore.
4. Quando nel presente Regolamento e nei Regolamenti collegati è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.
5. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico della Provincia.
6. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
7. Le norme di cui ai precedenti articoli 37 e 38 diverranno operative al recepimento della Direttiva 2004/18/CE.
8. Qualora lo si ritenga necessario a tutela dei principi di par condicio e trasparenza dell'azione amministrativa, le norme previste dal presente regolamento possono essere, in relazione a specifici appalti, adeguate ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali.

#### **Art. 82**

##### **ABROGAZIONI**

1. E' abrogato il "Regolamento dei Contratti e degli Appalti", approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 4.851 del 4/3/1993.